

sivamente. E tutto ciò perchè la ragione e la giustizia sono dopo e non prima della legge, secondo la teoria dell'onorevole signor Moia.

Prima la legge e poi il diritto di proprietà, diceva egli, prima la legge e poi il diritto di possedere e godere dei prodotti delle nostre fatiche, e poi dopo il diritto di libertà, ed in ultimo quello del libero scambio e del libero commercio. Prima il diritto barbaro... ma non già barbaro, anzi santo di conquista, e poi la giustizia che voleva che gli ebrei avessero rispettato il diritto di proprietà dei primi occupanti e coltivatori della terra, sebbene promessa. Prima la legge che divise le terre fra le tribù e le famiglie degli ebrei, e poi la giustizia ed il diritto dei proprietari cananei cacciati colla forza dalle loro terre, o ridotti in schiavitù. E così pure tra noi, prima le leggi spogliatrici austriache in Italia, e poi la giustizia ed il diritto di nazionalità degli Italiani. Ed ecco quali sono le conseguenze delle aberrazioni di molti legislatori ed avvocati antichi e moderni. (*Risa*)

Ora, alle ragioni di giustizia e di equità che stanno tutte in favore del mio emendamento, quando però si vogliono applicare in buona fede, aggiungete che la vita media dei cittadini della classe agiata è di un terzo più lunga che quella dei poveri, e che perciò pagherebbero un terzo meno; perchè le successioni e trasmissioni saranno di un terzo più frequenti nella classe dei proletari e dei meno agiati, i quali per conseguenza pagheranno sempre di più.

Finalmente considerate, o signori, che le spese stanziare nel bilancio dello Stato sono quasi tutte a beneficio del popolo ricco. L'armata, l'esercito, la coscrizione, il servizio militare forzato, i porti, la marina mercantile, il famoso trattato di pace coll'Austria, colla quale, volere o non volere, saremo tuttavia perpetuamente in guerra finchè starà usurpatrice armata in Italia; i debiti dello Stato, ciò tutto fu ed è ancora al presente per favorire la sicurezza personale, le libertà, e le proprietà specialmente del popolo ricco. Le spese che si fanno e dal Ministero di grazia e giustizia, e da quello dei lavori pubblici, e quelle per l'istruzione secondaria ed universitaria, e quelle pel culto cattolico, e generalmente tutte le altre, cadono pressochè tutte esclusivamente a beneficio del popolo ricco. I migliori e più comodi impieghi, e le cariche più onorifiche sono pei ricchi. Dunque giustizia vuole che chi gode di più debba maggiormente contribuire ai carichi dello Stato. Il mio emendamento, sebbene omeopaticamente, tende appunto a questo scopo. Facciamo leggi sinceramente secondo la giustizia naturale, e serviremo egregiamente agli interessi nostri e della patria. Siamo sinceramente e in buona fede seguaci della giustizia in pratica, allora avremo buone leggi. Allora non avremo più paura delle masse popolari, le quali, quando meglio istruite, avranno riacquisito i loro diritti, e quando la forza dipenderà dalle loro concordi volontà (e questo tempo pare che non debba essere molto lontano), allora, dico, sapranno perdonare le esorbitanze delle caste orgogliose da cui furono in addietro coi raggiri, coll'inganno, e col mezzo di pessime ed ingiustissime leggi quasi sempre spogliate ed oppresse. (*Bravo! dalle gallerie*)

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Turcott.

(Non è appoggiata.) (*Si ride*)

Metto ai voti l'ultimo alinea di questo articolo secondo.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo com'è stato emendato.

DEFORESTA. Domando la parola per proporre una nuova redazione del settimo alinea del progetto della Commissione.

Voci. È già votato.

PRESIDENTE. Mi perdoni, il settimo alinea è già votato.

DEFORESTA. La Camera ha votato il principio, nè io lo contesto; ma quanto alla redazione, la Camera nulla ancora ha votato.

Epperò osservo che avendo la Camera deciso che non debba farsi veruna distinzione sulla tassa per la successione tra parenti oltre il sesto grado sino al dodicesimo inclusivamente, e le successioni a favore di estranei, sarebbe più conveniente che si dicesse: « per tutte le altre successioni lire dieci per cento, » non sembrandomi regolare che quello stesso alinea faccia distinzione tra le successioni che si devolvono a parenti ed affini dal 6° al 12° grado inclusivamente, e quelle che pervengono ad estranei, mentre pure la tassa rimane la stessa per tutti. Siccome tale articolo così redatto conterrebbe una specie di contraddizione, io propongo di variare la redazione del medesimo nella guisa che ho poco anzi accennata.

PRESIDENTE. Mi perdoni, il sesto alinea dice:

« Per le successioni devolute a parenti ed affini oltre il sesto grado, ovvero ad estranei, lire dieci per cento; » conseguentemente comprende anche gli istituti di beneficenza.

DEFORESTA. Sta però sempre che quest'alinea fa una differenza, dacchè accenna gli uni e gli altri; quindi io credo che se non si vuol ammettere alcun divario quanto alla tassa, sarebbe più opportuno che si dicesse: « per tutte le altre successioni lire dieci per cento. »

PRESIDENTE. Si potrebbero togliere le parole: « ovvero ad estranei. »

Voci. È già votato! è già votato!

BELLONO. Non è questione di rivenire sovra il voto che ha poc'anzi emesso la Camera, imperocchè è cosa stabilita che le successioni devolute a parenti ed affini oltre il sesto grado, ovvero ad estranei, sono soggette ad una tassa eguale di lire 10 per cento. »

L'unica questione che al presente si agita, e che non credo pregiudicata dal voto emesso dalla Camera su quest'alinea, consiste esclusivamente nel modo con cui si debba concepire la redazione che debbe esprimere questo voto della Camera.

Ora io dico che, a parer mio, è un pleonasmo inutile il mettere a contatto e l'esprimere partitamente i parenti e gli affini oltre il sesto grado e gli estranei, quando per i parenti ed affini oltre al sesto grado e per gli estranei si fa un identico trattamento. Il motivo pel quale sorgeva il deputato Deforest a proporre il suo emendamento, qual era? Era quello della sconvenienza che vi è nel dire che avessero trattamento eguale quelli fra i quali era ancora un vincolo di parentado, e gli estranei.

Mi pare che, anche adottato il principio che il trattamento debba essere identico, dal punto in cui la considerazione della parentela in questo grado non è più elemento che abbia influenza sulla tassa, non v'ha motivo per esprimere questa differenza.

Quindi, riputandolo giusto e logico, io appoggio l'emendamento proposto dal deputato Deforest.

GIANONE, relatore. Se l'alinea 7° quale si è già votato avesse qualche difetto, se fosse oscuro od equivoco, allora crederei che si potrebbe, non ostante la votazione, rivenire sulla redazione; ma poichè è chiaro e chiarissimo, non mi sembra perciò regolare il ritornare sopra una votazione già fatta, tanto più che mi sembra esistervi un'imperfezione nella nuova redazione proposta. Secondo la nuova redazione si dovrebbe dire: « per tutte le altre successioni. » Questa parola